


COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT



**DLGS 4 MARZO 2015 N. 22:
IL SOSTEGNO AL REDDITO
IN CASO DI DISOCCUPAZIONE
E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE**

**LE SLIDES DEL CONVEGNO DEL 2 FEBBRAIO
AGGIORNATE CON IL TESTO DEFINITIVO**

IL SOSTEGNO ALLA DISOCCUPAZIONE



LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI)

- ✓ **Destinatari:** tutti i lavoratori in stato di disoccupazione, licenziati ovvero che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa o nei casi di risoluzione consensuale intervenuta ai sensi dell'art. 7 della L. 604/1966
- ✓ **Requisiti:** devono far valere congiuntamente una contribuzione di 13 settimane nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti
- ✓ **Condizionalità:** partecipazione a Politiche attive del lavoro.
- ✓ **Durata:** erogazione mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (max 24 mesi). Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 è corrisposta per un massimo di 78 settimane (max 18 mesi)
- ✓ **Misura dell'indennità:** rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, con un importo mensile che nel 2015 non potrà superare 1.300 euro. È prevista una riduzione del 3% dal quarto mese
- ✓ **Decorrenza:** la NASPI subentrerà all'ASPI a decorrere dal 1° maggio 2015

L'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI)

- ✓ **Misura sperimentale** per l'anno 2015
- ✓ **Destinatari:** lavoratori* che **abbiano fruito della NASPI** per l'intera sua durata nel periodo maggio – dicembre 2015 i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno (ISEE)
*(per il primo anno prioritariamente per lavoratori appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti minori o con un'età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico).
- ✓ **Prestazione:** l'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di **6 mesi** e il suo importo è pari al 75% dell'ultima indennità NASPI percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari
- ✓ **Condizionalità:** partecipazione a Politiche attive del lavoro

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.PRO. (DIS-COLL)

- ✓ **Misura sperimentale** per l'anno 2015
- ✓ **Destinatari:** collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (esclusi: amministratori e sindaci), per le cessazioni involontarie avvenute nel periodo gennaio – dicembre 2015
- ✓ **Prestazione:** la DIS-COLL è rapportata ai versamenti contributivi effettuati nell'anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto e dell'anno solare precedente. L'importo mensile non potrà superare 1.300 euro nel 2015
- ✓ **Durata:** la prestazione è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati per un massimo di 6 mensilità
- ✓ **Condizionalità:** partecipazione a Politiche attive del lavoro

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

- ✓ Il **soggetto in stato di disoccupazione** ha diritto di ricevere dai Servizi per il lavoro pubblici/privati accreditati, un servizio di assistenza intensiva **nella ricerca del lavoro** attraverso la stipulazione del **contratto di ricollocazione**, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità
- ✓ Il Fondo per le politiche attive, istituito presso il Ministero del Lavoro, è incrementato per l'anno 2015 di 32 milioni di euro al fine di finanziare **il contratto di ricollocazione**

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

- ✓ A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, il soggetto in stato di disoccupazione, diventa titolare di una somma denominata “*dote individuale di ricollocazione*” spendibile presso i soggetti accreditati

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

- Il **contratto di ricollocazione** prevede:
- a) il diritto del disoccupato ad una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
 - b) il dovere del disoccupato di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
 - c) il diritto-dovere del disoccupato a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento, e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

- ✓ L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto di incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto
- ✓ Il disoccupato decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dal soggetto accreditato o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro
- ✓ Il disoccupato decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione